

## DETERMINA N. 182/2024

---

PERSONALE CESSATO - EROGAZIONE A SALDO DELL'INDENNITÀ/TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E CHIUSURA POSIZIONE INDIVIDUALE  
il Segretario generale

Premesso che:

- la dott.ssa. *omissis* Funzionario III livello 6, assunta in data 1/10/2020, ha presentato le dimissioni con nota ns prot. n. 60010 del 19/06/2024 e il Consiglio dell'Autorità ha disposto la cancellazione dai ruoli con decorrenza dal 1° luglio 2024;

Visti:

- gli artt. 3 e 5 del Regolamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, (di seguito: Regolamento) che prevedono, rispettivamente, la corresponsione, all'atto della cessazione del servizio, dell'Indennità o Trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Autorità (di seguito IFR/TFR);
- l'art. 4 del Regolamento, recante "Trattamento pensionistico complementare" che al comma 4 ha disposto "*Per i dipendenti in servizio che aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile*" e al comma 5 che "*I dipendenti in servizio, all'atto dell'adesione al Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione al Fondo, venga in tutto o in parte versata dall'Autorità al Fondo stesso entro 6 mesi dalla richiesta*";
- l'art. 6 del Regolamento recante "-Anticipazioni del Fondo, del TFR e dell'IFR";
- l'art. 7 del Regolamento recante "Erogazione dei trattamenti", che al comma 1 ha disposto che "*L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali; e al comma 2 che "Per gli importi superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni*
- Visto l'ordine di servizio dell'Autorità n. 7/2024 del 24/07/2024, recante "Adozione di procedure operative per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (IFR/TFR) ai sensi del vigente Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità", che, in particolare, prevede che "*nel caso di cessazione per dimissioni, l'erogazione a saldo del trattamento di fine rapporto dovrà essere preceduta da una determina di autorizzazione alla liquidazione delle spettanze residue che riporti le eventuali liquidazioni precedentemente corrisposte*";

Considerato che:

- alla data di cessazione la dott.ssa *omissis* ha maturato, a titolo di IFR, la somma lorda di € 26.340,00;
- la dott.ssa *omissis*, in vigenza di rapporto di lavoro non è stata erogata alcuna anticipazione dell'Indennità di fine rapporto, ai sensi del citato art. 6 del Regolamento;

Visto:

- il Bilancio di previsione 2024, pluriennale 2024 – 2026 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la già menzionata spesa;

## DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa,

1. di liquidare nella mensilità di settembre 2024, alla dott.ssa *omissis* l'importo lordo di € 26.340,00, a saldo delle spettanze dovute a titolo di IFR;
2. che, a seguito della liquidazione delle somme di cui al punto 1., la posizione individuale della dott.ssa *omissis* ai fini dell'IFR/TFR di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, è da ritenersi chiusa;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina, con gli opportuni *omissis*, sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13/09/2024

il Segretario generale  
GUIDO IMPROTA